



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto  
**AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA"**  
Viale F. Rodolfo n. 37 - 36100 VICENZA  
COD. REGIONE 050 - COD. U.L. 006 - COD. FISC. E P.IVA 02441500242

Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali  
Ufficio Disciplinare  
Prot. n. [REDACTED] / 3016

**OGGETTO:**  
Procedimento disciplinare nei confronti del dipendente [REDACTED] (infermiere).  
**ARCHIVIAZIONE.**

**Il Direttore del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali**  
*(Servizio individuato dall'Amministrazione quale Ufficio competente per i procedimenti disciplinari)*

Premesso che con nota in data 21.01.2016, prot. n. 32/16 (pervenuta il 22.01.2016 all'Ufficio disciplinare), inviata per conoscenza anche all'interessata, il Direttore dell'UOC di Pronto Soccorso dr. Vincenzo Riboni ha chiesto al citato Ufficio, in applicazione dell'art. 55-bis, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, di avviare nei confronti della propria collaboratrice sig.ra [REDACTED] (infermiera) un procedimento disciplinare in relazione ai fatti emersi a carico di quest'ultima in occasione dell'incontro avvenuto in reparto in data 11 gennaio 2016 tra il predetto Direttore ed alcuni operatori del Pronto Soccorso, nel quale si era discusso di uno scambio di messaggi su Whatsapp avvenuto tra detti operatori (tra cui l'interessata) in data 03.12.2015, che avrebbe evidenziato la volontà di realizzare una gara a punti per l'utilizzo di aghi e cannule delle maggiori dimensioni possibili nel trattamento dei pazienti del Pronto Soccorso:

Premesso, altresì, che con nota 27.01.2016, prot. n. 5899, l'Ufficio disciplinare ha contestato formalmente alla dipendente il suddetto comportamento in termini disciplinari, convocando la medesima a difesa per il giorno 23.02.2016, ore 11,00.

In particolare, alla dipendente sono stati contestati i seguenti comportamenti:

*"In particolare, dal verbale redatto in occasione di detto incontro, i cui partecipanti hanno sottoscritto la propria presenza, e dalla stampa e trascrizione della conversazione avvenuta in data 03.12.2015 via Whatsapp tra i componenti del gruppo 'Gli Amici di Maria', a cui Lei appartiene, allegate a detto verbale (v. allegati), risulta che Lei, insieme ad alcuni Suoi colleghi di lavoro, in occasione di una cena, ha ideato una gara a punti da realizzarsi durante lo svolgimento dell'attività istituzionale, consistente nell'utilizzare aghi e cannule delle maggiori dimensioni possibili nel trattamento dei pazienti del Pronto Soccorso, a prescindere dalle indicazioni cliniche del caso e dal rispetto delle regole in materia di appropriatezza nell'impiego dei dispositivi medici, emerge, inoltre, che detta gara si sarebbe poi concretizzata in data 03.12.2015, giorno a cui risale lo scambio di messaggi via Whatsapp, a cui Lei ha preso parte al di fuori dell'esercizio delle Sue funzioni, nell'ambito del quale appare inequivocabile il Suo atteggiamento volto ad incitare i colleghi in servizio a realizzare quanto pianificato durante la cena, rafforzando in questi ultimi i propositi illeciti. La conversazione attraverso Whatsapp, che comprende anche l'immagine del tabellone dei punteggi conseguiti, evidenzia la Sua condotta consistita nell'esortare i colleghi ad impegnarsi nella competizione, il tutto all'insaputa dei pazienti - ed anzi, prendendosi gioco di loro - in spregio alle più elementari regole etiche che devono ispirare l'attività dell'infermiere."*

Dato atto che alla data fissata per il contraddittorio l'interessata, assistita dal rappresentante sindacale NURSIND dr. Andrea Bottega, ha depositato una memoria difensiva, acquisita agli atti, con la quale, oltre a sollevare alcune eccezioni formali (inammissibilità della contestazione per violazione del 'ne bis in idem', tardività e genericità della contestazione disciplinare), ha negato ogni addebito formulato a suo carico ed ha rappresentato le seguenti circostanze:

- di aver partecipato alla cena del 2 dicembre 2015, ma di non essere stata presente in servizio il giorno successivo, in cui è avvenuto lo scambio di messaggi nella chat privata e in cui - in base alla ricostruzione contenuta nella contestazione di addebito disciplinare - si sarebbero verificati i fatti in danno dei pazienti;
- alla cena in questione si è discusso della differenza tra le funzioni del medico e quelle dell'infermiere di pronto soccorso, ma non si è mai ipotizzato di svolgere una gara a punti come prospettato nella contestazione disciplinare;
- i messaggi scambiati su Whatsapp si inseriscono in un contesto scherzoso tra medici ed infermieri relativamente alle abilità degli uni e degli altri a reperire gli accessi venosi;
- il verbale di sintesi redatto in occasione dell'incontro dell'11 gennaio 2016, a firma del dr. Riboni, che fa riferimento ad ammissioni dei fatti da parte di alcuni partecipanti, non riporta fedelmente il contenuto delle dichiarazioni che in tale sede sono state rese da questi ultimi;

Dato atto che l'interessata, a corredo della memoria difensiva, ha prodotto all'Ufficio disciplinare la trascrizione integrale dei colloqui intervenuti tra il Direttore dell'UOC di Pronto Soccorso e i collaboratori da lui convocati all'incontro dell'11 gennaio 2016, che hanno formato oggetto di registrazione audio ad opera di alcuni di detti collaboratori e ad insaputa del Direttore stesso: tale trascrizione, la cui fedeltà è stata verificata dall'Ufficio disciplinare tramite l'ascolto diretto della registrazione fonografica delle dichiarazioni rese dagli interessati, evidenzia come nessuno dei presenti abbia ammesso di aver ideato e poi realizzato una gara a punti avente ad oggetto l'utilizzo di aghi e cannule per prelievi e infusioni da effettuarsi sui pazienti del Pronto Soccorso e come gli operatori coinvolti nella comunicazione su Whatsapp avvenuta il 03.12.2015 abbiano giustificato il tenore dei messaggi scritti descrivendo questi ultimi come uno scambio di battute scherzose riferite ai contenuti della conversazione della sera prima in ordine alle capacità/incapacità dei medici e degli infermieri di Pronto Soccorso di reperire accessi venosi (v. dichiarazioni [redacted], della sig.ra [redacted] i, sig. [redacted]):

Considerato che la registrazione audio di una conversazione ad opera di uno dei partecipanti a detta conversazione e all'insaputa di uno degli interlocutori è attività lecita e può essere utilizzata come prova a difesa (v. Cass. Pen. SS.UU. 24.09.2003 n. 36747; Cass. civ. 29.12.2014 n. 27424);

Considerato, altresì, che non vi sono strumenti per verificare l'eventuale realizzazione dei fatti contestati, posto che nei verbali di pronto soccorso non vengono riportate le caratteristiche degli aghi e delle cannule utilizzate in occasione del trattamento dei pazienti che transitano in detta Unità Operativa e che nessuna segnalazione di comportamenti anomali nel giorno 03.12.2015 ad opera di medici ed infermieri del Pronto Soccorso è pervenuta all'Azienda da parte di utenti o di altri operatori presenti in turno;

Verificato che l'interessata non era presente in servizio il giorno 03.12.2015, data in cui si avrebbe avuto luogo la gara a punti ideata la sera precedente;

Considerato che lo scambio di alcuni messaggi su Whatsapp ad opera dell'interessata, effettuato fuori dall'orario di servizio, non può essere da solo sufficiente a fondare l'irrogazione di una sanzione disciplinare;

Valutato che la procedura disciplinare espletata rappresenti pur da sola un richiamo alla doverosa osservanza dei principi di correttezza, educazione e rispetto della dignità altrui che devono in ogni caso caratterizzare il rapporto tra operatori ed utenti;

Vista la deliberazione del Direttore Generale 19.10.1995 n. 2317, con la quale il Servizio Affari legali e amministrativi generali dell'Azienda ULSS n. 6 è stato individuato quale Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Visti gli art.li 55 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001;

**DISPONE**

di archiviare il procedimento disciplinare avviato nei confronti della sig.ra [REDACTED]

Vicenza, 19 aprile 2016

IL DIRETTORE  
(a.v.) Laura Tedeschi  
*Laura Tedeschi*